

dossier

12 novembre 2018

# LEGGE DI BILANCIO 2019

*Profili di interesse della I  
Commissione Affari costituzionali*

---

A.C. 1334

---



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

X  
V  
I  
I  
I  
L  
E  
G  
G  
I  
S  
L  
A  
T  
U  
R  
A



Senato  
della Repubblica

SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) - [@SR\\_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 78/0/1

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - ✉ [sbilanciocu@senato.it](mailto:sbilanciocu@senato.it) - [@SR\\_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)



Camera  
dei deputati

SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari costituzionali

Tel. 06 6760-9475- ✉ [st\\_istituzioni@camera.it](mailto:st_istituzioni@camera.it) - [@CD\\_istituzioni](https://twitter.com/CD_istituzioni)

Progetti di legge n. 58/0/I

*La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati*

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AC0179.docx

## NOTA

*IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:*

- LA PRIMA PARTE CONTIENE LE SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE, DI COMPETENZA DELLA I COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI, ESTRATTE DAL DOSSIER GENERALE SUL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO IN ESAME;
- LA SECONDA PARTE CONTIENE L'ANALISI DELLA SECONDA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE, RECANTE IL BILANCIO INTEGRATO PER IL 2019-2021 DI COMPETENZA DELLA I COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI.

## INDICE

<b>LA PRIMA SEZIONE</b> .....	<b>3</b>
1. La disciplina contabile della prima sezione .....	3
2. Profili di competenza della I Commissione .....	4
Schede di lettura Sezione I .....	5
Articolo 25 ( <i>Fondo nazionale per le politiche migratorie</i> ) .....	7
Articolo 28, comma 5 ( <i>Assunzioni Ministero Interno</i> ) .....	8
Articolo 30 ( <i>Assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia</i> ) .....	9
Articolo 31 ( <i>Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i> ) .....	15
Articolo 36 ( <i>Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate</i> ) .....	17
Articolo 57, commi 2 e 3 ( <i>Misure di razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione</i> ) .....	22
Articolo 57, comma 16 ( <i>Misure di razionalizzazione della spesa pubblica. Riduzione del numero delle sezioni elettorali all'estero per le elezioni europee</i> ) .....	25
Articolo 75 ( <i>Riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome</i> ) .....	27
<b>LA SECONDA SEZIONE</b> .....	<b>33</b>
1. La disciplina contabile della seconda sezione .....	33
1. Le unità di voto parlamentare .....	33
2. La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo .....	35
3. La programmazione della spesa .....	36
4. Classificazione delle spese .....	36
5. La struttura degli stati di previsione della spesa .....	37
2. Le previsioni di spesa di competenza della I Commissione nel disegno di legge di bilancio .....	38
2.1. Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tab. 8) .....	38
2.2. Stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di interesse della Commissione .....	53



## LA PRIMA SEZIONE

### 1.La disciplina contabile della prima sezione

Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n.232) i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un **unico provvedimento**, costituito dalla nuova **legge di bilancio**, riferita ad un periodo triennale ed articolata in **due sezioni**. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le **priorità dell'intervento pubblico**, considerato nella sua interezza.

## **2. Profili di competenza della I Commissione**

Nel presente dossier sono riportate le schede di lettura relative alle disposizioni contenute nella Sezione I del DLB di stretta competenza della I Commissione. Segue l'esame degli interventi di competenza della Commissione contenuti nella II Sezione. Per le altre disposizioni si rinvia al dossier generale n. 58, Sezione I e II.

**Schede di lettura**  
**Sezione I**



## **Articolo 25** *(Fondo nazionale per le politiche migratorie)*

L'articolo 25 reca un rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie per 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Si viene a prevedere un incremento di **3 milioni annui**, per il **Fondo nazionale per le politiche migratorie**.

L'articolo 45 del Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 286 del 1998) istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle seguenti iniziative:

- accoglienza di stranieri immigrati per cause eccezionali;
- istruzione degli stranieri ed educazione interculturale;
- centri di accoglienza;
- misure di integrazione quali la diffusione delle informazioni utili all'inserimento degli stranieri nella società e alla conoscenza della cultura originaria degli stranieri;
- stanziamento per la Commissione per le politiche di integrazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il regolamento (d.P.R. n. 394 del 1999) di attuazione del Testo unico stabilisce, all'articolo 58, che una quota pari all'80 per cento dei finanziamenti dell'intero Fondo sia destinata ad interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonché dagli enti locali, per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinate dall'afflusso di immigrati. La restante quota pari al 20 per cento dei finanziamenti è destinata ad interventi di carattere statale.

La medesima disposizione prevede che il riparto delle somme sia effettuato con decreto ministeriale.

Le note integrative allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riportano che il Fondo è volto a sostenere l'azione 'di sistema' per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti.

Esso è alimentato annualmente attraverso il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. Per questo motivo il fondo non viene mai accreditato sul pertinente capitolo di spesa dalla legge di bilancio ma interviene solo verso la fine dell'anno finanziario. Pertanto si utilizzano una serie di impegni i cui effetti risultano visibili nell'anno finanziario successivo.

Si segnala che lo stanziamento del fondo è recato dal cap. 3783 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale capitolo non reca somme a legislazione vigente.

## **Articolo 28, comma 5** **(Assunzioni Ministero Interno)**

L'**articolo 28, comma 5** autorizza il **Ministero dell'Interno** – per il triennio 2019-2021 - ad **assumere a tempo indeterminato**, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, **775 unità di personale** della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno.

Più nel dettaglio, la suddetta autorizzazione, volta ad assicurare la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico, riguarda le seguenti unità di personale:

- **50 unità** nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia;
- **25 unità** nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni Centrali;
- **250 unità** nell'Area III posizione economica F1;
- **450 unità** nell'Area II posizione economica F2.

Le relative procedure concorsuali possono essere bandite anche in deroga a quanto disposto in materia di mobilità volontaria (vedi *supra*) e di mobilità collettiva.

La mobilità collettiva si attiva nelle ipotesi di soprannumero o eccedenze di personale. In particolare, il richiamato art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, dispone che le amministrazioni pubbliche prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare al personale in disponibilità (iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro) l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

Alla copertura dei relativi oneri (pari a 32.842.040 euro per il 2019 e il 2020 e 34.878.609 euro dal 2021) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal provvedimento in esame.

## Articolo 30 (Assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia)

L'**articolo 30** autorizza **assunzioni straordinarie** nelle **Forze di polizia** (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia Penitenziaria), fino a complessive **6.150 unità**, nel quinquennio 2019-2023. A tal fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, la disposizione autorizza l'assunzione di ulteriori **938 unità** nella **Polizia penitenziaria**, quali anticipazioni di assunzioni previste da altri provvedimenti legislativi. A tutte le assunzioni si provvede mediante **scorrimento delle graduatorie** vigenti, attingendo dapprima a quelle approvate nel 2017 e poi, per i posti residui, a quelle approvate nel 2018. Con la disposizione in esame, secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica, la **dotazione organica** delle Forze di polizia verrebbe a coincidere con la forza effettiva.

Il **comma 1** autorizza l'**assunzione straordinaria**, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo fino a **6.150 unità** nei ruoli iniziali delle **Forze di polizia** (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) e comunque entro il limite delle rispettive dotazioni organica.

Le assunzioni sono finalizzate, come indicato nella disposizione in esame, all'incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale.

La tabella che segue illustra in dettaglio le unità di personale di cui è autorizzata l'**assunzione straordinaria** per anno di riferimento ai sensi del comma 1. Sono comprese le ulteriori 362 unità della Polizia penitenziaria da assumere dal marzo 2019 ai sensi del comma 2, coperte finanziariamente dal comma 5.

	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
<i>Polizia di Stato</i>	389	389	389	389	387	<b>1.943</b>
<i>Carabinieri</i>	427	427	427	427	427	<b>2.135</b>
<i>Guardia di finanza</i>	227	227	227	227	225	<b>1.333</b>
<i>Polizia penitenziaria</i>	362	277	100	100	100	<b>939</b>
<b>TOTALE PER ANNO</b>	<b>1.405</b>	<b>1.320</b>	<b>1.143</b>	<b>1.143</b>	<b>1.139</b>	<b>6.150</b>

Come si legge nella relazione tecnica, “rimane impregiudicata ogni diversa articolazione annuale si renda necessaria”.

Le unità di personale così assunte entrano nei **ruoli iniziali**, dal **1° ottobre di ciascun anno** (le assunzioni nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria non prima del 1° marzo 2019).

Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oppure con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel secondo caso si procede con le modalità di copertura dei posti per *turn-over*, secondo il procedimento previsto dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 112/2008).

Si ricorda che è previsto un regime speciale in materia di *turn over* per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento nell'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016 (D.L. 112/2008, art. 66, comma 9-*bis*). Il termine per procedere alle assunzioni è stato da ultimo fissato al 31 dicembre 2018 (D.L. 192/2014, art. 1, comma 2, come modificato dalla L. 205/2017, art. 1, comma 1148, lett. *d*), n. 2).

Il reclutamento è effettuato da ciascuna amministrazione sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Inoltre, per le amministrazioni dello Stato con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di appositi D.P.C.M. di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001). Le assunzioni sono autorizzate previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo (art. 66, comma 10, D.L. 112/2008).

La disposizione in esame fa espressamente salva - al **comma 1** - la riserva dei posti in favore dei volontari delle Forze armate per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i volontari, "come previsto dal Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) agli articoli 703 e 2199".

L'art. 703 del codice militare riserva una determinata percentuale di posti nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i volontari in ferma prefissata così determinata:

- Carabinieri: 70 per cento;
- Guardia di Finanza: 70 per cento;

- Polizia di Stato: 45 per cento;
- Polizia penitenziaria: 60 per cento.

L'art. 2199 del codice militare prevede che, in deroga alle percentuali fissate dall'art. 703, fino al 31 dicembre 2015 per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, i posti messi annualmente a concorso sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere (comma 1). Una ulteriore deroga è stabilita dal comma 7-bis: fino al 31 dicembre 2018 i posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018, nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso, mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, nonché per la parte restante, nella misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo.

*Appare opportuno chiarire se il richiamo all'art. 2199 del Codice disposto al comma 1 - "fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199" – sia superato da quanto disposto al comma 3 che prevede che alle predette assunzioni si provveda in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 2199, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.*

L'intervento previsto dall'articolo in esame – unitamente a quanto disposto dall'art. 31 per le assunzioni straordinarie nel Corpo dei vigili del fuoco - si pone in linea di continuità con quello analogo operato dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) che ha previsto l'assunzione straordinaria, dal 1° ottobre di ciascun anno, di un contingente massimo fino a 7.394 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia, di cui 1.300 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'arco del quinquennio 2018-2022 (art. 1, comma 287); le assunzioni sono state finanziate con un fondo istituito dalla stessa legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 299) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Come si legge nella relazione tecnica del presente provvedimento, le nuove assunzioni previste dalla disposizione in esame consentirebbero di ripianare, nell'arco del quinquennio, la residua carenza organica delle **Forze di Polizia**. La **dotazione organica**, complessivamente pari a 328.257 unità, **verrebbe così a coincidere con la forza effettiva**.

Come anticipato, il **comma 2** autorizza specifiche assunzioni nel Corpo di **Polizia penitenziaria**, al fine di incrementare l'efficienza degli istituti

penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario.

Le unità di personale entrano nei ruoli iniziali dal **1° marzo 2019** (anziché dal 1° ottobre come quelle delle Forze di polizia di cui al comma 1).

Si tratta, in primo luogo, di **362 unità aggiuntive** alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e comprese nelle 6.150 unità complessive di cui al comma 1.

Inoltre, la disposizione autorizza l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di ulteriori unità, quale **anticipazione** al 2019 delle straordinarie facoltà assunzionali già previste dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 287, si veda sopra). Si tratta di **86 unità** da assumere quale anticipazione delle assunzioni previste per il 2019 e di **200 unità** di quelle previste per il 2022. Tali unità pertanto entreranno nei ruoli il 1° marzo 2019, anziché, rispettivamente, il 1° ottobre 2019 e il 1° ottobre 2022. Infine, **652 unità** sono assunte a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per il 2019 ai sensi della disciplina del *turn-over* vista sopra (D.L. 112/2008, art. 66, comma 9-*bis*).

Il comma 2 in commento dispone inoltre una **deroga** alla procedura vigente per tali assunzioni nella Polizia penitenziaria sopra descritta: ossia, reclutamento sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale; emanazione di appositi DPCM per le amministrazioni con organico superiore alle 200 unità; specifica richiesta delle amministrazioni interessate.

Il **comma 3** prevede che alle assunzioni si provvede mediante **scorrimento delle graduatorie** vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno **2017** e, per i posti residui, in parti uguali, a quelle approvate nell'anno **2018**, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice militare (v. *supra*).

Il **comma 4** istituisce un **Fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini delle **assunzioni straordinarie** sopra indicate al comma 1. La dotazione così prevista costituisce limite di spesa complessiva per le medesime assunzioni. La dotazione non comprende le 362 assunzioni della polizia penitenziaria di cui al comma 2, la cui copertura è assicurata dal comma 5.

La tabella 2, allegata al provvedimento in esame, riporta il riepilogo degli stanziamenti necessari per la copertura degli oneri (valori in euro). Tra parentesi le unità di personale di cui è autorizzata l'assunzione.

Onere	Polizia di Stato (1.943)	Carabinieri (2.135)	Guardia di finanza (1.133)	Polizia penit. (577)	TOTALE (5.788)
2019	1.530.715	2.247.087,50	1.161.105,00	0,00	4.938.907,50
2020	15.396.620	18.194.470,00	9.704.250,00	1.089.995,00	44.385.335,00
2021	31.843.540	36.461.530,00	19.546.970,00	11.839.140,00	99.691.180,00
2022	48.290.460	54.728.590,00	29.389.690,00	15.971.140,00	148.379.880,00
2023	64.729.510	72.995.650,00	39.222.180,00	20.103.140,00	197.050.480,00
2024	79.839.035	89.208.840,00	47.920.475,00	23.841.640,00	240.809.990,00
2025	83.433.740	92.301.387,50	49.535.480,00	23.941.360,00	249.211.967,50
2026	84.460.700	93.074.257,50	49.862.360,00	24.276.520,00	251.673.837,50
2027	85.487.660	93.847.127,50	50.189.240,00	24.420.520,00	253.944.547,50
2028	86.513.300	94.619.997,50	50.515.400,00	24.564.520,00	256.213.217,50
<i>dal 2029</i>	87.279.560	95.199.650,00	50.758.400,00	24.672.520,00	257.910.130,00

Il **comma 5**, prevede che, per l'attuazione delle disposizioni del comma 2, recante le assunzioni nella Polizia penitenziaria, il fondo di cui al comma 4 è incrementato di euro:

- 17.830.430 per l'anno 2019;
- 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
- 22.434.840 per l'anno 2022;
- 14.957.840 per l'anno 2023;
- 15.392.240 per l'anno 2024
- 15.479.120 a decorrere dall'anno 2025.

Una copertura specifica è prevista dal **comma 6** per le assunzioni ulteriori nella Polizia penitenziaria quali **anticipazioni di assunzioni**, già previste dalla legge di bilancio 2018, di cui alle lettere *b)* e *c)*. A tal fine il fondo di cui al comma 4 è incrementato di euro:

- 338.410 per l'anno 2019;
- 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021
- 4.340.520 per l'anno 2022;
- 11.817.520 per l'anno 2023;
- 12.160.720 per l'anno 2024;
- 12.229.360 a decorrere dal 2025.

Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017).

Il **comma 7** dispone un ulteriore finanziamento per le spese di **funzionamento connesse** alle assunzioni straordinarie di cui all'articolo in esame, ivi comprese le **spese per mense e buoni pasto**, pari a 1 milione di

euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Tali somme sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire tra le amministrazioni interessate con il D.P.C.M. di autorizzazione alle assunzioni, di cui al comma 1, tenendo conto del numero di assunzioni.

Infine, il **comma 8** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 31

### *(Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

L'**articolo 31** incrementa (secondo una determinata scansione temporale) di 1.500 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Prevede che per tali assunzioni si attinga alle graduatorie esistenti (con esaurimento di quella a valere sul concorso del 2008).

È disposto un **incremento della dotazione organica** della **qualifica di vigile del fuoco** del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per complessive **1.500 unità**.

La modulazione temporale di questo incremento è così disegnata:

- non prima del 10 maggio 2019: **650** unità;
- non prima del 1° settembre 2019: **200** unità;
- non prima del 1° aprile 2020: **650** unità.

La dotazione organica attuale - si ricorda - è determinata dal decreto legislativo n. 217 del 2005 (recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale).

La Tabella A allegata al decreto (come sostituita dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 97 del 2017) la determina in 37.481 unità complessive per l'intero Corpo nazionale.

Di queste, 32.710 sono le unità del personale non direttivo e non dirigente che espletano funzioni tecnico-operative.

Di queste ultime, 20.066 sono le unità complessivamente annoverate dal ruolo dei vigili del fuoco.

Siffatte unità sono state successivamente incrementate dalla legge di bilancio 2018. Si tratta di 300 unità aggiuntive (articolo 1, comma 289 della legge n. 205 del 2017)<sup>1</sup>.

A seguito dell'ulteriore incremento ora previsto, la complessiva consistenza numerica del ruolo dei vigili del fuoco ammonterebbe pertanto a 21.866 unità.

L'articolo pone altresì una duplice **riserva di posti**.

---

<sup>1</sup> Una quota delle assunzioni di quelle unità è stata riservata (nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali) al personale volontario iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo, con almeno centoventi giorni di servizio (articolo 1, comma 295 della legge n. 205 del 2017).

La prima riserva vale sia per la copertura dei nuovi posti, qui previsti con l'incremento della dotazione organica, sia per le assunzioni ordinarie.

La riserva è a favore degli **iscritti nella graduatoria del concorso a vigile del fuoco del 2008**<sup>2</sup>. Questo, fino al suo **esaurimento**. La validità di tale graduatoria è al contempo prorogata, fino al 31 dicembre 2019<sup>3</sup>.

Una volta esaurita quella graduatoria, si aggiunge altra riserva di posti, la quale opera solo per la copertura dei nuovi posti conseguenti all'incremento della dotazione organica - dunque *non* per le assunzioni ordinarie.

Questa aggiuntiva riserva è a favore degli iscritti nella graduatoria dei concorsi del 2016 e del 2017.

In particolare, la riserva è pari a:

- il 70 per cento dei posti, per gli iscritti nella graduatoria del **concorso del 2016**;
- il restante **30 per cento**, per gli iscritti nella graduatoria del **concorso del 2017**.

L'**autorizzazione di spesa per le assunzioni** è così determinata:

- 20,4 milioni, per il 2019,
- 56,3 milioni, per il 2020;
- 63,1 milioni, per ciascun anno del triennio 2021-2023; 63,5 milioni per il 2024;
- 64,2 milioni per il 2025; 64,3 milioni per ciascun anno del triennio 2026-2028; 64,4 milioni per il 2029; 54,6 milioni per il 2030;
- 64,7 milioni a decorrere dal 2031.

Si aggiunge autorizzazione di spesa per le **spese di funzionamento** (inclusi mense e buoni pasti) connesse alle assunzioni straordinarie qui disposte.

Sono: 200.000 euro per il 2019; 1 milione a decorrere dal 2020.

---

<sup>2</sup> Si tratta del concorso a 814 posti di vigile del fuoco (indetto con decreto del Ministro dell'interno n. 5.140 del 2008), che ha prodotto una graduatoria di 7.599 nominativi.

<sup>3</sup> La precedente proroga - fino al 31 dicembre 2018 - è stata disposta dall'articolo 1, comma 1122, lettera h) della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).

**Articolo 36**  
***(Riordino dei ruoli e delle carriere del personale  
delle Forze di polizia e delle Forze armate)***

L'**articolo 36** dispone l'incremento di euro 70.000.000, a decorrere dall'anno 2020, del fondo di cui all'articolo 35 del decreto legge n. 113 del 2018, finalizzato all'adozione dei provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto.

L'articolo 36 interviene, incrementandone la dotazione finanziaria di 70 milioni di euro dal 2020, sul Fondo appositamente istituito dall'articolo 35 del decreto legge n. 113 del 2018 (c.d. "decreto sicurezza e immigrazione") per l'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a **correggere ed integrare** il decreto legislativo **29 maggio 2017, n. 94**, e il decreto legislativo **29 maggio 2017, n. 95**.

Il richiamato articolo 35 del decreto legge n. 113 del 2018 ha istituito un Fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato all'adozione dei richiamati provvedimenti integrativi e correttivi dei decreti legislativi nn. 94 e 95 del 2017 di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Nel Fondo sono allo stato "cristallizzate" le residue **risorse** finanziarie già previste dall'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a sua volta incrementate di un ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro annui disposto dal richiamato articolo 5 del decreto legge n. 113 del 2018.

Relativamente alle richiamate residue finanziarie, nella [relazione tecnica](#) allegata allo schema di decreto legislativo correttivo per le sole Forze di polizia (A.G. 35, ora decreto legislativo n. 126 del 2018), presentato al Parlamento nel mese di luglio 2018, viene evidenziato come siano disponibili 30.120.313 euro per l'anno 2017, 15.089.182 euro per l'anno 2018 e 15.004.387 a decorrere dall'anno 2019, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, derivanti dalle risorse finanziarie destinate alla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, relative agli ulteriori risparmi di spesa conseguenti all'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 sulla razionalizzazione delle funzioni di polizia.

Lo schema di decreto legislativo in questione (A.G. 35, ora decreto legislativo n. 126 del 2018) ha previsto, a sua volta, **oneri finanziari** così articolati (art. 22): 508.961 euro per l'anno 2018, 1.005.629 euro per l'anno 2019, 923.613 euro per l'anno 2020, 1.032.429 euro per l'anno 2021, 789.425 euro per l'anno 2022, 702.360 euro per l'anno 2023, 723.419 euro per l'anno 2024, 1.015.370 euro per l'anno 2025, 816.467 euro per l'anno 2026, 1.100.429 euro per l'anno 2027, 730.884 euro a decorrere dall'anno 2028.

Si segnala, inoltre, che nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 113 del 2018 è stato approvato un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge di conversione che prevede una disposizione di **delega al Governo** per l'adozione – entro il 30 settembre 2019 - di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di **riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia** nei limiti delle risorse del fondo di cui al presente articolo.

Il **decreto legislativo n. 94 del 2017**, recante Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle **Forze armate**, adottato in attuazione della delega prevista dall'articolo 1, comma 5 della legge n. 244 del 2012, ha carattere trasversale e riguarda tutti i ruoli del personale militare. Le disposizioni in esso contenute incidono sul reclutamento, l'avanzamento, la formazione, i compiti, le responsabilità e i trattamenti economici connessi agli accresciuti impegni del personale militare. Viene stabilito il principio generale in base al quale gli ufficiali hanno una carriera a sviluppo dirigenziale e unitario e sono distinti in tre componenti: ufficiali generali e ammiragli, ufficiali superiori e ufficiali inferiori. La categoria dei sottufficiali è comprensiva dei ruoli marescialli (per i quali il Codice prescrive il conseguimento della laurea) e sergenti, gli uni con carriera a sviluppo direttivo e gli altri esecutivo. Inoltre per i gradi apicali di entrambi i ruoli, è prevista l'attribuzione di specifiche qualifiche connesse all'assunzione di funzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo d'appartenenza e all'anzianità posseduta. La categoria dei graduati, comprende il ruolo dei volontari in servizio permanente (da caporal maggiore a caporal maggiore capo scelto), caratterizzati da una carriera a sviluppo meramente esecutivo, e quella dei militari di truppa, nel cui alveo sono ricompresi i militari di leva, i volontari in ferma prefissata e, più in generale le varie tipologie di allievi (carabinieri, finanzieri, frequentatori delle Accademie/scuole militari, etc.). E', evidenziato il carattere di specialità dell'ordinamento del personale militare prevedendo, all'uopo, l'applicazione delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione solo se espressamente richiamate. Le corrispondenze con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile sono aggiornate alla luce dei nuovi gradi e qualifiche previsti nell'ordinamento militare.

Altre novità introdotte con il decreto legislativo in esame riguardano:

- l'esclusione, per il personale militare in servizio che partecipa a concorsi interni dalla misurazione dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva;
- la possibilità di incrementare i volumi dei reclutamenti annuali nei ruoli iniziali, in presenza di specifiche esigenze funzionali, connesse alle emergenze operative derivanti da attività di soccorso e assistenza in Patria e all'estero, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria;
- il calcolo dei periodi di congedo straordinario nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera.

In relazione al decreto legislativo in esame si segnala che la sopra richiamata legge delega (articolo 1, comma 5 della legge n. 244 del 2012) non ha tempo previsto la facoltà di adottare successivi decreti legislativi correttivi; tale facoltà è stata, invece, prevista dalla legge n. 124/2015, concernente il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia.

A sua volta, con il **decreto legislativo n. 95 del 2017** è stata data attuazione alla delega recata dall'art. 8 della legge n. 124/2015 (legge di riorganizzazione della p.a.) per la revisione dei ruoli del personale delle **Forze di polizia** (Polizia di Stato; Arma dei carabinieri; Corpo della Guardia di finanza; Corpo di polizia penitenziaria).

Complessivamente la riforma disposta con il D.Lgs. 95/2017 ha perseguito le seguenti finalità:

- l'adeguamento delle dotazioni organiche di ciascun corpo rendendole più vicine alla consistenza effettiva del personale in servizio e rimodulandole nell'ambito dei diversi ruoli;
- la semplificazione dell'ordinamento, anche attraverso la rimodulazione e la valorizzazione del percorso formativo e la riduzione dei tempi per la conclusione delle procedure di selezione, anche attraverso l'utilizzo dei mezzi informatici;
- l'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera attraverso la valorizzazione del merito e della professionalità, nonché dell'anzianità di servizio;
- l'elevazione del titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli di base, nonché al possesso di titoli di studio universitari per la partecipazione al concorso ovvero per l'immissione in servizio, dopo il corso di formazione iniziale, nelle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali; l'ampliamento delle funzioni, in particolare, per il personale con qualifica e gradi apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con il conseguente intervento sui trattamenti economici connessi alle nuove funzioni e responsabilità
- l'adeguamento, in particolare, delle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali, attraverso la loro qualificazione professionale, rispettivamente, direttiva e dirigenziale, conseguente al potenziamento delle funzioni;
- l'adeguamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti economici, con il superamento di alcuni istituti risalenti nel tempo.

L'articolo 36, ricomprende, come si è detto, tra i soggetti destinatari dei futuri provvedimenti di riordino anche il personale del Corpo delle Capitanerie di porto.

**Il Corpo delle Capitanerie di Porto -Guardia Costiera** è un Corpo della Marina Militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per i fini civili e con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della loro opera, primo fra tutti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha "ereditato" nel 1994, dal Ministero della marina mercantile, la maggior parte delle funzioni collegate all'uso del mare per attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto e sul cui bilancio gravano le spese di funzionamento.

Il Corpo si configura come una struttura altamente specialistica, sia sotto il profilo amministrativo che tecnico-operativo, per l'espletamento di funzioni pubbliche statali che si svolgono negli spazi marittimi di interesse nazionale. Tali spazi comprendono 155.000 Km<sup>2</sup> di acque marittime, interne e territoriali, che sono a tutti gli effetti parte del territorio dello Stato, nonché ulteriori 350.000 Km<sup>2</sup> di acque sulle quali l'Italia ha diritti esclusivi (sfruttamento delle risorse dei fondali) o doveri (soccorso in mare e protezione dell'ambiente marino): un complesso di aree marine di estensione quasi doppia rispetto all'intero territorio nazionale che ammonta a 301.000 Km<sup>2</sup>.

Il Corpo dispone di un organico complessivo di circa 11.000 uomini e donne, distribuiti in una struttura capillare costituita da 15 Direzioni Marittime, 55 Capitanerie di porto, 51 Uffici Circondariali Marittimi, 128 Uffici Locali Marittimi e 61 Delegazioni di Spiaggia, mediante la quale il Corpo continua ad esercitare le proprie molteplici attribuzioni, sul mare e lungo le coste del Paese.

Il Corpo, inoltre, opera in regime di dipendenza funzionale dai diversi Dicasteri, tra i quali il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che si avvalgono della sua organizzazione e delle sue competenze specialistiche. Le principali linee di attività sono:

- ricerca e soccorso in mare (SAR), con tutta l'organizzazione di coordinamento, controllo, scoperta e comunicazioni attiva nelle 24 ore che tale attività comporta;
- sicurezza della navigazione, con controlli ispettivi sistematici su tutto il naviglio nazionale mercantile, da pesca e da diporto e, attraverso l'attività di Port State Control, anche sul naviglio mercantile estero che scala nei porti nazionali;
- protezione dell'ambiente marino, in rapporto di dipendenza funzionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, utilizzando sinergicamente a tal fine anche risorse (centrali operative, mezzi aereonavigli, sistemi di controllo del traffico navale) già attivati per compiti di soccorso, sicurezza della navigazione e di polizia marittima;
- controllo sulla pesca marittima, in rapporto di dipendenza funzionale con il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali: a tal fine il comando

generale è l'autorità responsabile del Centro Nazionale di Controllo Pesca e le Capitanerie effettuano i controlli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria sull'intera filiera di pesca;

- amministrazione periferica delle funzioni statali in materia di formazione del personale marittimo, di iscrizione del naviglio mercantile e da pesca, di diporto nautico, di contenzioso per i reati marittimi depenalizzati;
- polizia marittima (cioè polizia tecnico-amministrativa marittima), comprendente la disciplina della navigazione marittima e la regolamentazione di eventi che si svolgono negli spazi marittimi soggetti alla sovranità nazionale, il controllo del traffico marittimo, la manovra delle navi e la sicurezza nei porti, le inchieste sui sinistri marittimi, il controllo del demanio marittimo, i collaudi e le ispezioni periodiche di depositi costieri e di altri impianti pericolosi.

Ulteriori funzioni sono svolte per i Ministeri della difesa (arruolamento personale militare), dei beni culturali e ambientali (archeologia subacquea), degli interni (contrasto immigrazione clandestina), della giustizia, del lavoro (Uffici di collocamento della gente di mare) e del dipartimento della protezione civile, tutte aventi come denominatore comune il mare e la navigazione.

**Articolo 57, commi 2 e 3**  
*(Misure di razionalizzazione della spesa per la gestione  
dei centri per l'immigrazione)*

L'**articolo 57, comma 2**, demanda al Ministero dell'interno di provvedere sia alla razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione (tenuto conto della contrazione del fenomeno migratorio) sia alla riduzione del costo giornaliero di accoglienza dei migranti.

Il **comma 3** dispone che dalla realizzazione di tali interventi - previa estinzione dei debiti pregressi - debbano derivare risparmi almeno pari a: 400 milioni di euro per il 2019; 550 milioni di euro per il 2020; 650 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Il **comma 2** dell'articolo in esame prescrive una razionalizzazione di spesa da parte del Ministero dell'interno.

La norma specifica che la razionalizzazione debba coinvolgere la **gestione dei centri per l'immigrazione**, in conseguenza, si legge nella disposizione, della contrazione del fenomeno migratorio.

Come ricordato dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione sul Rendiconto generale dello Stato 2017, il sistema dell'accoglienza coinvolge sia le Amministrazioni centrali (principalmente il Ministero dell'interno) sia quelle locali, anche se la maggior parte della spesa grava sul bilancio statale che poi trasferisce i fondi agli enti territoriali.

Nell'apposito approfondimento del giudizio dedicato alla "spesa per l'immigrazione" (volume I), la Corte ha rilevato che la spesa imputabile alla gestione dell'immigrazione (relativa alla missione 27 del Bilancio dello Stato, intitolata "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" e comprendente gran parte della spesa per la gestione del fenomeno migratorio) si è attestata, per il 2017, a 3,3 miliardi di euro.

La Corte ha evidenziato un incremento "piuttosto rilevante" a decorrere dal 2014, pari a circa 2,3 miliardi (pag. 126).

Ancora il comma 2 prevede, al contempo, interventi per "la **riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti**".

Con riferimento alla prima accoglienza, sono disponibili i dati raccolti dalla Corte dei conti nella Relazione sulla "prima accoglienza" degli immigrati per il triennio 2013/2016 (Deliberazione 7 marzo 2018, n. 3/2018/G): la maggior parte delle regioni, per l'annualità 2015, ha registrato costi da ricompandersi in un *range* giornaliero oscillante tra i 30 e i 35 euro *pro capite*.

In tale sede la Corte dei conti ha formulato la raccomandazione ad "evitare di riconoscere un 'diritto di permanenza indistinto' a tutti coloro che sbarcano e,

quindi, ammettere un'accoglienza di molti mesi (se non anni) durante i quali i migranti, non avendone titolo, vengono di fatto inseriti anche nei c.d. percorsi di formazione professionale finalizzati all'integrazione, con oneri finanziari gravosi a carico dello Stato" (p. 63).

Da tale raccomandazione muove la [direttiva del Ministro dell'interno indirizzata ai Prefetti in data 23 luglio 2018](#).

La direttiva ha ad oggetto indirizzi per la rivisitazione dei servizi di accoglienza per richiedenti asilo, tra cui:

- l'individuazione dei servizi prestazionali per gli ospiti delle strutture di prima accoglienza, in coerenza con le dimensioni e le tipologie di struttura (individuali o collettive), definendone il valore di riferimento;
- l'inclusione, nei servizi di base di accoglienza comuni, oltre all'alloggio e al vitto, della cura dell'igiene, dell'assistenza generica alla persona (mediazione linguistico-culturale, informazione normativa), della tutela sanitaria e di un sussidio per le spese giornaliere;
- l'esigenza di porre particolare attenzione alla determinazione delle basi d'asta dei servizi, da individuare sulla scorta dei prezzi *standard* di riferimento stabiliti da centrali di committenza, ovvero indicati dall'ANAC nelle proprie delibere, con valenza regolatoria finalizzata al risparmio della spesa.

Sempre in data 23 luglio è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione istituzionale tra il Ministero dell'interno e l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) per favorire migliori pratiche negli affidamenti per la fornitura dei beni e dei servizi nel settore dell'accoglienza ai migranti.

Per quanto concerne, infine, la riduzione del fenomeno migratorio (comma 2), si riportano alcuni dati reperibili sul sito del Ministero dell'interno (elaborati a cura del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione): dal 1° gennaio al 5 novembre 2018 risulta sbarcato un numero di migranti inferiore dell'86,19 per cento rispetto a quelli sbarcati nello stesso periodo dell'anno 2016 e inferiore dell'80,55 per cento rispetto a quelli sbarcati nello stesso periodo del 2017<sup>4</sup>.

La razionalizzazione sopra ricordata deve determinare risparmi connessi alla "attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per **stranieri irregolari**".

Ancora il comma 2 dispone che dalla realizzazione di tale insieme di interventi - previa estinzione dei debiti pregressi - debbano derivare risparmi almeno pari a: 400 milioni di euro per il 2019; 550 milioni di euro per il 2020; 650 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Eventuali risparmi realizzati in eccesso rispetto alle predette soglie, e annualmente accertati con decreto interministeriale da adottare entro il 30

<sup>4</sup> [http://www.interno.gov.it/sites/default/files/cruscotto\\_giornaliero\\_5-11-2018.pdf](http://www.interno.gov.it/sites/default/files/cruscotto_giornaliero_5-11-2018.pdf).

settembre di ciascun anno, sono destinati alle esigenze di funzionamento del Ministero dell'interno.

Per essi si prevede l'istituzione di un apposito fondo nel programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" del Ministero medesimo.

Il **comma 3** dispone, infine, che le somme accertate ai sensi del comma 2 e iscritte sul fondo siano ripartite tra i capitoli di funzionamento del Ministero dell'interno, con decreto del Ministro medesimo, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale del bilancio.

## Articolo 57, comma 16

*(Misure di razionalizzazione della spesa pubblica. Riduzione del numero delle sezioni elettorali all'estero per le elezioni europee)*

L'articolo 57, comma 16 è volto a **diminuire il numero delle sezioni elettorali da predisporre**, in occasione delle prossime consultazioni per l'elezione del **Parlamento europeo del maggio 2019**, presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane a beneficio degli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione.

Si rammenta che l'articolo 4 del [decreto legge n. 408 del 1994](#) (convertito nella legge n. 483 del 1994) prevede il procedimento di determinazione degli elettori italiani residenti in altri Paesi dell'UE che hanno diritto di esprimere il voto per l'elezione del Parlamento europeo nelle sedi diplomatiche e consolari.

Tale procedimento prende avvio dai comuni, i quali comunicano alla Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, i dati necessari per la formazione, la revisione e la conservazione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero.

In questo contesto, ai sensi del **comma 5 dell'articolo 4** – che la disposizione del disegno di legge mira a modificare – la medesima Direzione centrale per i servizi elettorali, entro il decimo giorno precedente la data delle elezioni, trasmette al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltro ai singoli uffici consolari, un **elenco degli elettori che votano all'estero diviso per uffici consolari e per sezioni estere**, sulla base delle indicazioni fornite, per ciascun elettore, dal Ministero degli affari esteri. Nel suddividere gli aventi diritto al voto di ciascuna località in sezioni, il Ministero dell'interno, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, assegna ad **ogni sezione un numero di elettori** non superiore a 1.600 e non inferiore a 200. Anche i successivi adempimenti per consentire il diritto di voto ai singoli elettori sono a cura della stessa Direzione centrale.

Il disegno di legge intende aumentare il numero **massimo** di elettori da assegnare a una medesima sezione, portandoli da 1.600 a **5.000**.

La **Relazione tecnica** del Governo mette in luce che la modifica si rende opportuna in ragione della bassa percentuale di votanti costantemente registrata all'estero e dell'incremento significativo (oltre il 22 per cento) degli elettori registrati in altri paesi UE. Essa comporterebbe – nell'ipotesi, ritenuta verosimile, di circa 1,5 milioni di aventi diritto al voto – la necessità di approntare, nel 2019, un totale di 298 sezioni invece delle 932 necessarie a normativa vigente. Si stima un conseguente risparmio pari a **2 milioni** di euro. La Relazione tecnica afferma altresì che la riduzione "non produrrà effetti negativi sugli elettori, in termini di distanza e, dunque, in termini di accesso all'esercizio del diritto di voto".

Si ricorda che la disciplina dell'elezione dei membri italiani al Parlamento europeo è contenuta nella [legge 24 gennaio 1979, n. 18](#) (con le numerose modifiche e integrazioni successivamente intervenute).

**Elezione dei rappresentanti dell'Italia al PE (1999-2014). Partecipazione al voto dei cittadini residenti all'Estero**

	<i>Elettori</i>	<i>Votanti</i>	<i>%</i>
<b>2014</b>	1.406.291	83.254	5,92
<b>2009</b>	1.207.073	89.842	7,44
<b>2004</b>	1.098.442	119.276	10,86
<b>1999</b>	1.003.353	177.486	17,69

*Fonte: Ministero dell'interno, Archivio storico delle elezioni*

## Articolo 75

*(Riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome)*

L'**articolo 75** interviene sulla disciplina dei trattamenti **previdenziali** e dei **vitalizi in essere** in favore di coloro che abbiano rivestito la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. A tal fine dispone che le **regioni** e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, sentita la Conferenza Stato-regioni, rideterminino secondo il metodo del **calcolo contributivo**, ove non abbiano già provveduto, tale disciplina. In caso di **inadempienza**, è prevista la **decurtazione dell'80 per cento dei trasferimenti erariali** a favore delle regioni, esclusi i trasferimenti destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale.

Il **comma 1** stabilisce che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2019, una quota pari all'**80 per cento dei trasferimenti erariali** a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano è erogata a **condizione** che esse, con le modalità previste dal proprio ordinamento, provvedano a **rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere** in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di:

- presidente della regione;
- consigliere regionale;
- assessore regionale.

Si ricorda che in precedenza il decreto-legge n. 174 del 2012 (art. 2, comma 1, lett. *m*) ha abrogato l'istituto degli "assegni vitalizi" per i consiglieri regionali e ha previsto il passaggio al sistema contributivo, in aderenza con il D.L. n. 138/2011, quale misura indispensabile per non incorrere nel mancato trasferimento di risorse erariali.

L'articolo 14, comma 1, lett. *f*) del D.L. 138/2011 ha infatti disposto il passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del decreto, **al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali**.

Il decreto-legge n. 174 del 2012 ha **escluso** dall'ambito di applicazione della norma i "**trattamenti già in erogazione**" a decorrere dalla data di

entrata in vigore del suddetto decreto-legge. La disposizione in esame ricomprende invece i “**trattamenti già in essere**”.

L'applicazione di gran parte delle disposizioni del DL 174/2012 era condizione per la concessione di una serie di trasferimenti erariali alle regioni (al di fuori di quelli dovuti a titolo di finanziamento del trasporto pubblico locale, delle politiche sociali e del servizio sanitario regionale) a decorrere dal 2013. Inoltre, si prevedeva il commissariamento delle regioni in caso di mancata attuazione delle misure di risparmio (comma 5). Un'ulteriore sanzione consisteva nella decurtazione di una quota dei trasferimenti erariali, corrispondente alla metà delle somme destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e di quelli della giunta. In base a tale disposizione, nelle more dell'attuazione del passaggio al sistema contributivo per i consiglieri, le regioni hanno facoltà di prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo a condizione che abbiano compiuto 66 anni di età e abbiano ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a 10 anni.

All'entrata in vigore del D.L.174/2012 è seguita, nel 2014, l'adozione di un ordine del giorno dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, volto ad individuare parametri minimi e comuni per le leggi regionali da adottare sull'istituto dell'assegno vitalizio, con l'obiettivo di disporre di un quadro interregionale omogeneo.

Sono state quindi approvate da parte delle regioni, previsioni normative volte a superare l'istituto degli assegni "vitalizi" per i consiglieri regionali e a ridisciplinare l'intera materia, anche prevedendo riduzioni temporanee.

Tra queste si ricordano in particolare: L.R. 15 maggio 2018, n.11, della regione Calabria; art. 6 L.R. 4 giugno 2018, n. 95 della regione Lazio; L.R. 26 febbraio 2018, n. 1, della regione Valle d'Aosta; L.R. 3 del 2018 della regione Veneto; L.R. 23 aprile 2018, n. 3 della regione Umbria; art. 12 L.R. 28 luglio 2017, n. 23 della regione Campania; L.R. 29 maggio 2017, n. 10 della regione Basilicata; L.R. 13 febbraio 2015, n. 2, della regione Friuli Venezia Giulia; L.R. 24 novembre 2014, n. 12 della regione Lazio; L.R. 23 settembre 2014, n. 49 della regione Lombardia; L.R. 18 aprile 2014, n. 11 e L.R. 4 maggio 2015, n. 9, della regione Molise; L.R. 15 dicembre 2014, n. 21 della regione Piemonte (che è successivamente intervenuta nuovamente sulla materia con la L.R. 5/2017 recante misure di trasparenza in materia di assegni vitalizi); L.R. 29 dicembre 2014, n. 86 e art. 2 L.R. 20 luglio 2018, n. 37 della regione Toscana; L.R. 11 luglio 2014 n. 4 e n. 5 della regione Trentino Alto Adige; L.R. 23 dicembre 2014, n. 43 della regione Veneto. Per la regione Sardegna l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha approvato la delibera 18 dicembre 2014, n. 31.

Sono espressamente **esclusi** dall'eventuale riduzione i trasferimenti destinati al finanziamento dei seguenti settori:

- Servizio sanitario nazionale;
- politiche sociali e per le non autosufficienze;

- trasporto pubblico locale.

Si ricorda che i trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario hanno registrato una contrazione nel corso degli anni. Benché la riforma che avrebbe dovuto trasformarli in entrate tributarie proprie, avviata con la legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, non è ancora attuata (rinviata più volte, da ultimo la legge di bilancio 2018 ha fissato la data del 2020), tali trasferimenti costituiscono attualmente una piccola parte delle entrate regionali. La parte più cospicua di essi finanzia il trasporto pubblico locale, l'assistenza e le politiche sociali, il diritto allo studio e l'edilizia scolastica, la politica abitativa, interventi nel campo della prevenzione e dell'edilizia sanitaria (non è qui enunciato il fondo sanitario nazionale, in quanto finanziato da entrate regionali e trasferimenti perequativi secondo una specifica disciplina. Secondo gli ultimi dati disponibili, la spesa sanitaria assorbe, per il 2015, in media l'83,33% della spesa corrente nelle regioni a statuto ordinario e il 46,10 di quelle a statuto speciale -Corte di conti, [Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni. Esercizio 2015](#), giugno 2017, p. 249).

Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome, il sistema di finanziamento di quegli enti non prevede trasferimenti erariali, se non limitati a specifici interventi che non rientrano nelle competenze dell'ente. Le funzioni ordinarie attribuite a ciascun ente da norme statuarie sono infatti finanziate con le quote di compartecipazione ai tributi erariali riscossi nel proprio territorio, stabilite anch'esse da norme statutarie.

La quantificazione dei trasferimenti erariali alle regioni non è compito agevole. L'ultima analisi accurata è stata fatta in occasione dell'Audizione della Corte dei conti sui [Trasferimenti finanziari agli enti territoriali](#) nel maggio 2016, davanti la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo amministrativo, a cui si rinvia per approfondimenti.

**I termini** temporali per la rideterminazione dei trattamenti sono fissati in **4 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge (quindi il termine è il 1° maggio 2019). Se siano necessarie modifiche statutarie, il termine è di **6 mesi** (1° luglio 2019).

Come si legge nella relazione tecnica: “Le disposizioni di cui al presente articolo, essendo volte a garantire una riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome, sono suscettibili di determinare risparmi di spesa per la finanza pubblica, in atto, non quantificabili”.

Il **comma 2** indica le modalità di rideterminazione dei trattamenti in essere che dovranno essere ricalcolati secondo il **metodo contributivo**, previo **parere della Conferenza Stato-regioni** entro il 31 marzo 2019.

Si ricorda, in proposito, che il calcolo dei trattamenti secondo il metodo contributivo per le prestazioni previdenziali dei lavoratori dipendenti tiene conto

di una serie articolata di parametri, definiti da diversi atti normativi primari e secondari (per una disamina complessiva si veda il dossier del Servizio studi, [Rideterminazione dell'importo delle pensioni superiori a 4.500 euro mensili. A.C. 1071](#), 24 settembre 2018).

Entro i 15 giorni successivi all'adempimento, le **regioni documentano** l'adempimento della rideterminazione dei trattamenti con una **comunicazione** al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. A sua volta, il Dipartimento, entro i successivi 15 giorni, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto degli adempimenti o la riduzione lineare dei trasferimenti in caso di inadempimento. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto (**comma 3**).

Viene dunque posto in capo al Dipartimento per gli affari regionali un potere di "verifica" della rispondenza dei provvedimenti adottati dalle regioni - a statuto ordinario e a statuto speciale - rispetto alle prescrizioni del presente articolo, verifica che rileva ai fini del successivo trasferimento dei trasferimenti erariali.

Considerato che il calcolo dei trattamenti secondo il metodo contributivo si fonda - per le prestazioni previdenziali dei lavoratori dipendenti - su una serie articolata di parametri, che la disposizione in esame affida all'autonomia delle regioni, *pare suscettibile di valutazione secondo quali criteri e modalità potrà essere svolta una verifica da parte del Dipartimento per gli affari regionali riguardo al rispetto delle previsioni di cui al presente articolo.*

La giurisprudenza della Corte costituzionale sulla previsione di vincoli ed obiettivi nella disciplina delle attribuzioni dei consiglieri regionali, anche in considerazione della situazione di eccezionale gravità del contesto finanziario, ha dato una lettura estensiva delle norme di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica. Pur ribadendo, in via generale, che possono essere ritenuti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi», la Corte ha, nei fatti, avallato le scelte del legislatore statale di introdurre vincoli specifici per il contenimento della spesa delle regioni e degli enti locali, quali, ad esempio, quelli relativi alle riduzioni di spesa per incarichi di studio e consulenza (sentenza n. 262 del 2012), all'obbligo di soppressione o accorpamento da parte degli enti locali di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite (sentenza n. 236 del 2013), alla determinazione del numero massimo di consiglieri e assessori regionali e alla riduzione degli emolumenti dei consiglieri (sentenze n. 198 del 2012 e n. 23 del 2014).

In particolare, con le sentenze n. 198 del 2012 e n. 23 del 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle regioni, che evidenziavano come la previsione del passaggio ad un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali costituisse non un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ma una disposizione di dettaglio. In quelle sentenze la Corte ha affermato che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, nell'esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica, «lo Stato deve limitarsi a porre obiettivi di contenimento senza prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il loro perseguimento, in modo che rimanga uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale (sentenza n. 182 del 2011); che i vincoli imposti con tali norme possono «considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un “limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa” (sentenza n. 236 del 2013, sentenza n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009; n. 289 del 2008; n. 169 del 2007)»; che la disciplina dettata dal legislatore non deve ledere il canone generale della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato (sentenze n. 236 del 2013 e n. 326 del 2010)». Circa il rapporto tra principi fondamentali e disciplina di dettaglio la Corte ha rilevato che «la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione (sentenze n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007)» (sentenza n. 16 del 2010); in quest'ottica, «possono essere ricondotti nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario (sentenze n. 52 del 2010, n. 237 del 2009 e n. 417 del 2005).

Ai sensi del **comma 4**, la regione che non adegui il proprio ordinamento a quanto disposto dall'articolo in esame entro i termini stabiliti, è assegnato il termine di **60 giorni** per provvedervi, ai sensi della disciplina sul potere sostitutivo dello Stato (art. 8 legge 131/2003).

Secondo l'art. 120, secondo comma. Cost. il Governo può sostituirsi a organi di regioni ed enti locali nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

In tali casi, il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario (L. 131/2003, art. 8).

Si ricorda che nella XVIII legislatura l'Ufficio di Presidenza della Camera, nella riunione del 12 luglio 2018, ha approvato una deliberazione concernente la rideterminazione, secondo il metodo di calcolo contributivo, della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, nonché dei trattamenti previdenziali di reversibilità di coloro che hanno rivestito la carica di deputati, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011. Le nuove misure avranno efficacia dal 1° gennaio 2019. Una analoga misura è stata deliberata dal Consiglio di Presidenza del Senato il 16 ottobre 2018.

Si ricorda inoltre che nel corso della XVII legislatura la materia dei vitalizi e del trattamento pensionistico dei parlamentari e dei consiglieri regionali era stata oggetto di esame parlamentare: nella seduta del 26 luglio 2017 la Camera dei deputati ha approvato un testo volto a disporre l'applicazione di un nuovo trattamento previdenziale contributivo e la rideterminazione dei trattamenti e vitalizi in essere. Il testo è stato trasmesso al Senato ([A.S. 2888](#)) dove l'esame in sede referente non si è concluso prima della fine della legislatura.

Quanto evidenziato nel corso delle audizioni su tale provvedimento è consultabile al seguente link [documenti acquisiti nel corso delle audizioni](#). Per i contenuti della principale giurisprudenza costituzionale in materia di interventi normativi volti a ridefinire, retroattivamente, i trattamenti in essere si rinvia al dossier del Servizio Studi, [Rideterminazione dell'importo delle pensioni superiori a 4.500 euro mensili. A.C. 1071](#), 24 settembre 2018).

## LA SECONDA SEZIONE

### 1. La disciplina contabile della seconda sezione

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.

Il disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.C.1334) è presentato nei **prospetti deliberativi per unità di voto** - in coerenza con le disposizioni della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità) - **integrando** le risorse disponibili in bilancio a **legislazione vigente con gli effetti delle modifiche proposte** dal medesimo disegno di legge di bilancio, al fine di dare evidenza contabile alla manovra complessivamente operata per effetto delle innovazioni normative della **Sezione I** e delle variazioni (finanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese disposte da norme preesistenti) esercitabili con la **Sezione II**.

In particolare, i prospetti deliberativi della Sezione II riportano:

- le previsioni a **legislazione vigente**, che **includono l'aggiornamento delle previsioni** per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno nonché le **rimodulazioni** compensative di spese relative a fattori legislativi e per l'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (verticali ed orizzontali) proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio per finalità di efficientamento della spesa;
- le **proposte di modifica** della legislazione vigente (rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni) che non richiedono la previsione di una specifica disposizione normativa, effettuate con la **Sezione II**;
- gli **effetti finanziari** imputabili alle innovazioni normative introdotte con la **Sezione I** del disegno di legge di bilancio, esposti separatamente.

Le previsioni complessive del disegno di legge di bilancio – il c.d. **bilancio integrato** – sono determinate come somma degli stanziamenti previsti in Sezione II e degli effetti finanziari della Sezione I.

#### *1. Le unità di voto parlamentare*

In base alla disciplina contabile (art. 21, co. 7, L. 196), le **unità di voto** sono individuate:

- a) per le **entrate**, con riferimento alla **tipologia**;

b) per le **spese**, con riferimento ai **programmi**, intesi quali aggregati di **spesa con finalità omogenea** diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

Nel complesso, il bilancio per il 2019 conferma la struttura dello scorso esercizio, con **34 missioni**, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, e **176 programmi di spesa**, che costituiscono le **unità di voto parlamentare**, con l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.

Per quanto concerne i contenuti **dell'unità di voto**, essa deve indicare:

- l'ammontare presunto dei **residui** attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (**competenza**) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (**cassa**), **nell'anno** cui il bilancio si riferisce;
- le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare sia le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

**Soltanto le previsioni del primo anno** costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Le spese del bilancio dello Stato rientranti in ciascuna unità di voto sono inoltre **classificate** – superata la precedente ripartizione in "rimodulabili" e "non rimodulabili" - a seconda della **natura dell'autorizzazione di spesa** sottostante cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, e precisamente in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi **allegati** agli stati di previsione della spesa.

La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio**.

## *2. La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo*

Con la c.d. **flessibilità** di bilancio si è data la possibilità alle amministrazioni di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai **fattori legislativi** - anche in via **non compensativa**, purché **all'interno** di ciascuno **stato di previsione** - per poter modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

In particolare, l'articolo 23, comma 3, consente, con la Sezione II, in ciascuno stato di previsione, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

- a) la rimodulazione **in via compensativa** delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi anche **tra missioni diverse**, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione **verticale**).

Rientrano nelle rimodulazioni compensative quelle effettuate sulle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale** ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 196 (**rimodulazione delle quote annuali** nel rispetto del vincolo finanziario complessivo ovvero **reiscrizione** nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio), nonché per **l'adeguamento** delle dotazioni di competenza e di cassa al **Cronoprogramma dei pagamenti** (c.d. rimodulazione **orizzontale**): si tratta delle rimodulazioni che coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento;

- b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale<sup>5</sup>. Queste variazioni costituiscono

<sup>5</sup> Tali variazioni erano fino alla riforma operate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e poi recepite nella legge di bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili

quella parte della **manovra** operata dal Governo direttamente sugli stanziamenti di bilancio contenuti nella seconda Sezione.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** ai singoli stati di previsione della spesa del bilancio, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

### ***3. La programmazione della spesa***

Una delle novità più rilevanti della riforma della legge di contabilità è rappresentata dall'**integrazione** del processo di **revisione della spesa nel ciclo di bilancio**.

In base alla nuova procedura (art. 22-*bis*, legge n. 196/2009), il contributo delle Amministrazioni centrali dello Stato alla manovra di finanza pubblica è ancorato a un **obiettivo di spesa**, definito con il Documento di economia e finanza, e **ripartito tra le singole amministrazioni** con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il **31 maggio di ciascun anno**.

Nel **D.P.C.M.** sono definiti gli **obiettivi di spesa** di ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio - in termini di risparmi da conseguire. Gli **interventi** per il conseguimento di tali obiettivi sono proposti dai Ministeri in sede di presentazione del **disegno di legge di bilancio** e vengono successivamente **monitorati** nell'ambito di **accordi** tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa, da definire entro inizio **marzo**.

Entro il **1° marzo dell'anno successivo** a quello di applicazione degli interventi, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una **relazione** – allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente.

### ***4. Classificazione delle spese***

Ai sensi dell'articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di **spesa** si articola su **tre livelli**:

a) **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

---

sostanziali, erano, in quanto tali, preclusi alla legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale, mantenuta fino all'entrata in vigore della legge n. 163/2016. Tali variazioni, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, compongono il complesso della manovra di finanza pubblica.

- b) **programmi**, ossia le **unità di voto parlamentare**, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell'ambito delle missioni.
- c) **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in articoli (corrispondenti agli attuali piani di gestione).

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Le azioni sono rappresentate in un apposito **prospetto** dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato nella sua interezza.

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali **classificazioni economica e funzionale**.

### ***5. La struttura degli stati di previsione della spesa***

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita da:

- lo stato di previsione dell'entrata;
- gli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri;
- il quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio.

Ciascuno stato di previsione della spesa, riporta i seguenti **Allegati**:

- **Rimodulazioni** compensative di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c.3, lett.a, della legge di contabilità);
- **Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** previste a legislazione vigente (art. 23, c.3, lett.b);
- **Dettaglio** oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
- **Reiscrizione somme non impegnate** (art. 30, c.2).

L'articolo 21 della legge di contabilità, infine, dispone l'**approvazione**, con **distinti articoli**, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.

## 2. Le previsioni di spesa di competenza della I Commissione nel disegno di legge di bilancio

Nel presente capitolo si dà conto delle parti della II sezione del **disegno di legge di Bilancio 2018** (C. 1334) di interesse della I Commissione affari costituzionali.

Si tratta in via prevalente dello stato di previsione del **Ministero dell'interno (Tabella 8)**. Inoltre assumono rilevanza anche altri programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2)**.

### *2.1. Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tab. 8)*

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (**C. 1334 - Tab. 8**) si articola in **6 missioni e 12 programmi**.

Nel **disegno di legge di bilancio 2019-2021**, il numero e la denominazione dei **programmi di spesa** iscritti nello stato di previsione del **Ministero** dunque **non varia** rispetto allo scorso anno<sup>6</sup>.

Ciascun programma è gestito da un unico **centro di responsabilità amministrativa**.

Con riferimento all'organizzazione del Ministero dell'interno, i 5 Dipartimenti risultano articolati in 6 Centri di responsabilità amministrativa (CRA), ai quali sono complessivamente riconducibili 33 obiettivi da conseguire nell'ambito delle missioni del Ministero.

**I programmi di spesa** rappresentano le **unità di voto parlamentare**.

#### *2.1.1. Le spese del Ministero autorizzate per gli anni 2019-2021*

Il ddl di bilancio 2019-2021 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, spese finali, in termini di **competenza**, al netto del rimborso per le passività finanziarie, pari a **24.272,7 milioni di euro** nel **2019**, a **24.258,7** milioni di euro per il 2020 e **23.281** milioni di euro per il 2021, come si evince dalla tabella che segue.

---

<sup>6</sup> In particolare, già dallo scorso anno la **Missione** "Fondi da ripartire"(33), con il relativo **Programma "Fondi da assegnare"** (33.1) **non trova più allocazione** all'interno dello stato di previsione del Ministero, divenendo invece esclusiva del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse un tempo iscritte sotto tale programma sono state riallocate interamente nel programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" (32.3).

**Spese finali del Ministero dell'interno nel ddl di bilancio per il triennio 2019-2021***(dati di competenza, valori in milioni di euro)*

	LEGGE DI BILANCIO 2018	PREVISIONI			
		DDL DI BILANCIO 2019	DIFF. BIL 2019/ BIL 2018	DDL DI BILANCIO 2020	DDL DI BILANCIO 2021
Spese correnti	23.455,9	22.910,8	-545,1	22.629,2	22.316,9
Spese in c/capitale	936,1	1.361,9	425,8	1.629,5	964,1
<b>SPESE FINALI</b>	<b>24.392,1</b>	<b>24.272,7</b>	<b>-119,4</b>	<b>24.258,7</b>	<b>23.281</b>
<i>Spese MINISTERO in % spese finali STATO</i>	3,91	3,76		3,73	3,61

In termini di **cassa**, le **spese finali** del Ministero sono pari a **24.715,4 milioni di euro** nel 2019, a **24.334,2 milioni di euro** nel 2020 e a **23.299,4 milioni di euro** nel 2021.

**Rispetto alla legge di bilancio 2018**, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 espone dunque per il Ministero dell'interno, **nel triennio di riferimento**, un **andamento** della spesa progressivamente **decescente** nel triennio 2019-2021.

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il **2019**, il disegno di legge di bilancio espone spese finali in lieve **riduzione** rispetto al **2018**, in termini assoluti, in misura pari a 119,4 milioni di euro (0,5 per cento).

Tale differenza deriva, in particolare, dagli effetti congiunti di una riduzione delle spese di parte corrente pari a 545 milioni di euro e di aumento delle spese di parte capitale pari a circa 426 milioni di euro.

Gli stanziamenti di spesa del Ministero dell'interno autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2019 in misura pari al **3,8%** della spesa finale **del bilancio statale**, diminuendo lievemente in termini percentuali per la restante parte del triennio di programmazione.

*2.1.2. Le previsioni di spesa del Ministero dell'interno per il 2019*

Relativamente alle modifiche di **Sezione II**, si evidenzia che le **rimodulazioni** operate (ex art. 23, co. 3, lett. *b*) della legge di contabilità nazionale) includono anche gli effetti finanziari del **decreto-legge n. 119/2018**, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

Le **ulteriori modifiche** alla legislazione vigente che, ai sensi della legge di contabilità, possono essere proposte nella Sez. II del DDL di bilancio -

sotto forma di rimodulazioni compensative, all'interno di ciascuno stato di previsione, delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi (cd. rimodulazioni verticali), ovvero relative ad autorizzazioni di spesa per l'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti, cd. cronoprogramma (cd. rimodulazioni orizzontali di adeguamento al cronoprogramma) (**art. 23, co. 3, lett. a)** e **30, co. 1**, L. n. 196/2009) - trovano applicazione nel DDL in esame per lo stato di previsione del Ministero.

L'**articolo 98** del disegno di legge di bilancio autorizza, al **comma 1**, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

Il **comma 2** prevede che le somme versate dal CONI nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata (voce "Entrate derivanti da servizi resi dalle amministrazioni statali") sono **riassegnate** con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze al programma *Prevenzione del rischio e soccorso pubblico* (8.3) nell'ambito della missione **Soccorso civile** (8) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2019. Tali somme sono destinate alle spese per l'educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi del **comma 3**, l'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'interno individua le spese dell'amministrazione della pubblica sicurezza per le quali si possono fare prelevamenti nel 2019 dal Fondo di cui all'art. 1, L. n. 1001/1969 (cap. 2676, che reca nel ddl di bilancio integrato 16,4 milioni di euro nel 2019).

Il **comma 4** autorizza per il 2019 il Ministro dell'economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le risorse iscritte nel cap. 2313 (Missione 5, Programma 5.1.), relativo al pagamento delle speciali **elargizioni in favore delle vittime del terrorismo** e le risorse iscritte nel cap. 2872 (Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento alle elargizioni in favore delle **vittime del dovere**, in attuazione delle norme vigenti (art. 1, co. 562, L. 266/2005; art. 34, D.L. n. 159/2007 e art. 2, co. 106, L. 244/2007).

Per quanto concerne il cap. 2313, nel quale sono iscritte risorse pari a 69,6 milioni di euro per il 2019, è stata confermata la previsione di competenza e cassa a legislazione vigente. Nel capitolo 2872 sono iscritte risorse pari a 57,1 milioni di euro per il 2019.

Il **comma 5** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a **riassegnare**, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2019, i **contributi** relativi al **rilascio e al rinnovo dei**

**permessi di soggiorno**, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati al **Fondo rimpatri**, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (art. 14-*bis*, D.Lgs. n. 286/1998).

Il **comma 6** autorizza, per il 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare - nello stato di previsione del Ministero dell'interno - le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le **risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito** di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza (art. 14-*ter*, D.Lgs. n. 286/1998).

Il **comma 7** conferma l'applicazione per tutti gli appartenenti alle **Forze di polizia** delle disposizioni dell'art. 2, co. 3, del DM Ministro dell'economia 1° dicembre 2010 (G.U. n. 293 del 16 dicembre 2010), che disciplina il **cedolino unico**, in base alle quali le amministrazioni interessate provvedono a versare le somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, sull'apposito capitolo/articolo dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio dello Stato, istituito per ogni singola amministrazione.

Il **comma 8** autorizza per il 2019 il Ministro dell'economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla **gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali**.

Il **comma 9** autorizza il Ministro dell'interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse iscritte nel capitolo 2502, istituito nella Missione 3, Programma 3.1 (che reca previsioni di competenza pari a 13,1 milioni di euro per il 2018) al fine di consentire la corresponsione delle **competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato** per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con Poste italiane S.p.A, ANAS spa e Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.

#### *Le previsioni di competenza*

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8) espone, a **legislazione vigente** (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2019 di **24.549,3** milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra** finanziaria per il 2019 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente una **riduzione delle spese finali** di 259,3 milioni di euro, determinata da una riduzione di 441,3 milioni spesa in **conto corrente** e da un aumento di 182 milioni di **spesa in conto capitale**, come evidenziato nella tabella che segue:

### Spese finali del Ministero dell'interno - anno 2019

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2018		2019				
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BLV	MODIFICHE SEZ. II	DDL BILANCIO SEZ II	EFFETTI SEZ. I	DDL DI BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Spese correnti	23.455,9	24.830,2	23.352,1	-33,8	23.318,3	-407,5	22.910,8
Spese in c/capitale	936,1	967,5	1.179,9	-68	1.111,9	250	1.361,9
<b>SPESE FINALI</b>	<b>24.392,1</b>	<b>25.797,8</b>	<b>24.532</b>	<b>-101,8</b>	<b>24.430,2</b>	<b>-157,5</b>	<b>24.272,7</b>
<i>Rimb. passività fin.</i>	16,4	16,4	17,3	-	17,3	-	17,3
<b>SPESE complessive</b>	<b>24.408,5</b>	<b>25.814,2</b>	<b>24.549,3</b>	<b>-101,8</b>	<b>24.447,5</b>	<b>-157,5</b>	<b>24.290</b>

In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla **Sezione II** determinano una **riduzione della spesa pari a circa 101,8 milioni di euro**, dal lato sia della spesa corrente (- 33,8 milioni) che in conto capitale (- 68 milioni di euro): si tratta di **rimodulazioni** (- 81,8 milioni di euro per il 2019) e **definanziamenti** (- 20 milioni di euro per il 2019) operati dal disegno di legge.

Le **misure legislative** introdotte dall'articolato della **Sezione I** determinano nel complesso un **effetto negativo di 157,6 milioni di euro** (- 407,5 milioni di euro in conto corrente e + 250 milioni in conto capitale).


Il **ddl di bilancio integrato** degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il Ministero pari a **24.290 milioni** per il **2019**, in lieve riduzione rispetto alle previsioni iniziali esposte nella legge di bilancio 2018 (24.408,5).

Il **disegno di legge di bilancio integrato** conferma per il 2019 la netta prevalenza delle spese correnti, che **assorbono il 94,4% delle spese finali del Ministero**.

La tabella ed il grafico che seguono mostrano l'**evoluzione delle spese finali del Ministero**, espresse in milioni di euro, indicando per ciascun anno la percentuale di **incidenza sul bilancio dello Stato**<sup>7</sup>.

(in milioni di euro)

Ministero dell'interno							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Spese finali	28.311	26.693	29.463	31.391	30.415	28.772	27.743
% su bilancio Stato	6	5,3	5,4	5,7	5,7	5,5	5,1
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Spese finali	25.853	21.906	26.540	25.392	26.719	25.798	24.273
% su bilancio Stato	4,4	3,6	4,3	4,3	4,4	3,9	3,8



#### *Le previsioni di cassa*

Per ciò che attiene alle previsioni di pagamento, **la legislazione vigente (BLV)**, per lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, espone una **previsione complessiva per l'anno 2019** di **24.910,2 milioni** di euro. In tale importo, vengono incluse le somme relative al **rimborso delle passività finanziarie**, pari nel 2019 a **17,3 milioni** di euro.

<sup>7</sup> Per gli anni 2006-2017 i dati utilizzati (consuntivo) sono tratti dai Rendiconti generali dello Stato, per il 2018 sono riportate le previsioni assestate e per il 2019 le previsioni risultanti dal disegno di legge di bilancio in esame.

Al netto del rimborso delle passività finanziarie, le **spese finali di cassa a legislazione vigente** sono pari **nel 2019** a **24.892,8 milioni** di euro.

Le **misure di sezione I e II** determinano nel complesso un **effetto negativo di 177,6 milioni** di euro.

Il **ddl di bilancio integrato** propone, dunque, stanziamenti per il Ministero pari a **24.715,3 milioni** per il **2019**, in riduzione rispetto alla legge di bilancio 2018 (pari a 26.108,6 mln di euro) e alle previsioni assestate (27.428,3 mln).

(dati di cassa, valori in milioni di euro)

	2018		2019				
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BLV	MODIFICHE SEZ. II	DDL BILANCIO SEZ II	EFFETTI SEZ. I	DDL DI BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Spese correnti	25.108,2	26.296,2	23.562,1	-32,7	23.529,4	-407,5	23.121,8
Spese in c/capitale	1.000,4	1.132,1	1.330,7	12,8	1.343,5	250	1.593,5
<b>SPESE FINALI</b>	<b>26.108,6</b>	<b>27.428,3</b>	<b>24.892,8</b>	<b>-20</b>	<b>24.872,9</b>	<b>-157,5</b>	<b>24.715,3</b>
<i>Rimb. passività fin.</i>	16,4	16,4	17,3	-	17,3	-	17,3
<b>SPESE complessive</b>	<b>26.133,1</b>	<b>27.454,7</b>	<b>24.910,2</b>	<b>-20</b>	<b>24.890,2</b>	<b>-157,5</b>	<b>24.732,7</b>

### 2.1.3 Analisi della spesa per Missioni e Programmi del Ministero dell'interno

La tabella seguente espone le **previsioni di bilancio integrate** per il **2019** per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell'esercizio **2018**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il ddl di bilancio apporta alla **legislazione vigente 2019**, con interventi sia di sezione I che di sezione II, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

Si ricorda che gli interventi di rifinanziamento/definanziamento della sezione II sono evidenziati nell'apposito allegato allo stato di previsione.

Con riferimento alle **modifiche della Sezione II**, si segnala che gli importi relativi ai rifinanziamenti, ai definanziamenti e alle riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente (colonna "Variazioni a. 23 c. 3 lett b)") **includono** anche gli **effetti finanziari del D.L. n. 119/2018**, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.


(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL'INTERNO									
(*)	Missione/Programma	2018		2019					
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
					Rimodul. a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1	Variazioni a.23 c. 3 lett b)			
<b>1</b>	<b>Amministr. generale e supporto alla rappr. gen. di governo e di Stato sul territorio (2)</b>	<b>572,8</b>	<b>580,8</b>	<b>606,4</b>	-	-0,3	<b>606,1</b>	-	<b>606,1</b>
1.1	Attuazione da parte delle Prefetture - UTG delle missioni del Ministero sul territorio (2.2)	572,8	580,8	606,4	-	-0,3	606,1	-	606,1
<b>2</b>	<b>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)</b>	<b>11.143,5</b>	<b>11.462,2</b>	<b>10.592,4</b>	-	<b>-21,8</b>	<b>10.570,6</b>	<b>220,9</b>	<b>10.791,5</b>
2.1	Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	34,4	35,0	35,4	-	-0,03	35,4	-	35,4
2.2	Interventi e cooperazione istit. nei confronti delle autonomie (3.9)	92,7	265,5	42,2	-	-0,08	42,1	-	42,1
2.3	Elaborazione, quantificazione e assegnazione risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	11.016,3	11.161,7	10.514,8	-	-21,7	10.493,1	220,9	10.714,0
<b>3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza (7)</b>	<b>7.791,7</b>	<b>8.159,1</b>	<b>8.141,3</b>	<b>-55,4</b>	<b>16,5</b>	<b>8.102,5</b>	<b>1</b>	<b>8.103,5</b>
3.1	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	6.739,1	7.090,2	7.127,7	-55,4	-5,2	7.067,2	-	7.067,2
3.2	Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	438,3	439,8	441,0	-	-1,4	439,6	-	439,6
3.3	Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia (7.10)	614,3	629,0	572,5	-	23,2	595,7	1	596,7
<b>4</b>	<b>Soccorso civile (8)</b>	<b>2.131,4</b>	<b>2.303,8</b>	<b>2.342,3</b>	<b>-25,7</b>	<b>2,8</b>	<b>2.319,4</b>	<b>20,6</b>	<b>2.340,0</b>
4.1	Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	4,9	4,9	12,2	-	-0,9	12,1	-	12,1
4.2	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	2.126,5	2.298,8	2.330,1	-25,7	2,9	2.307,3	20,6	2.327,9
<b>5</b>	<b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)</b>	<b>2.568,2</b>	<b>2.608,8</b>	<b>2.673,3</b>	<b>-0,7</b>	<b>-3,9</b>	<b>2.668,7</b>	<b>-400</b>	<b>2.268,7</b>
5.1	Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	2.568,2	2.608,8	2.673,3	-0,7	-3,9	2.668,7	-400	2.268,7
<b>6</b>	<b>Servizi istituzionali e generali delle amm. pubbliche (32)</b>	<b>201,0</b>	<b>699,5</b>	<b>193,6</b>	-	<b>-13,4</b>	<b>180,2</b>	-	<b>180,2</b>
6.1	Indirizzo politico (32.2)	32,2	533,1	40,7	-	-13	27,7	-	27,7
6.2	Servizi e affari generali per le amm. di competenza (32.3)	168,9	166,4	152,9	-	-0,4	152,5	-	152,5
	<b>SPESE FINALI MINISTERO</b>	<b>24.392,1</b>	<b>25.797,8</b>	<b>24.532</b>	<b>-81,8</b>	<b>-20</b>		<b>-157,5</b>	<b>24.272,7</b>
	<i>Rimborso passività finanziarie</i>	16,4	16,4	17,3			17,3		17,3
	<b>SPESE COMPLESSIVE</b>	<b>24.408,5</b>	<b>25.814,2</b>	<b>24.549,3</b>	<b>-81,8</b>	<b>-20</b>	<b>24.447,5</b>	<b>-157,5</b>	<b>24.290,0</b>

(\*) Nella prima colonna è riportata la numerazione che la Missione/programma di spesa assume nello stato di previsione del Ministero in cui è iscritto. Tra parentesi, invece, la numerazione generale.

La spesa complessiva del Ministero dell'interno è allocata su **6 missioni e 12 programmi**, come riorganizzati a seguito della ristrutturazione del bilancio effettuata ai sensi dell'art. 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009), riformata dal D.Lgs. n. 90/2016.

Il grafico che segue evidenzia la **quota percentuale**, sul totale della spesa, degli stanziamenti relativi a ciascuna **missione**.



Anche nel 2019, la maggior entità delle risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero è assorbita dalla **Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali**, che rappresenta circa il 44% del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (10.592,4 milioni) tale missione registra un **incremento complessivo di circa 199 milioni di euro** (+2 per cento), che riguarda esclusivamente il programma *Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali* (3.10) ed è dovuto in particolare ad interventi di **Sezione I**, che determinano un **aumento** complessivo pari a circa **221 milioni di euro**.

Tra tali interventi si segnala:

- un contributo, nella misura di 250 di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 (complessivi 3,750 miliardi), da destinare alle province delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento di **piani di sicurezza** a valenza pluriennale **per la manutenzione di strade e scuole** (articolo 64);
- l'istituzione di un fondo di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da destinare agli enti locali per fronteggiare gli oneri derivanti da **contenziosi** in materia di attribuzione di pregressi contributi

erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali (articolo 56, co. 2);

- una riduzione di 61,3 milioni di euro per il 2019, 20 milioni nel 2020 e 51,5 milioni nel 2021, dei **trasferimenti agli enti locali compensativi di minori introiti a titolo di addizionale comunale** all'IRPEF conseguenti a modificazioni della disciplina dell'IRPEF.

A fronte di tali disposizioni, si registra una **riduzione**, pari a circa 21 milioni di euro delle risorse complessive del medesimo Programma, direttamente operate in **Sezione II** con definanziamenti delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente.

All'esito degli interventi segnalati, lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II) risulta dunque pari a **10.791,5 milioni** di euro nel **2019**, in riduzione rispetto all'esercizio 2018 (-352 mln rispetto alla legge di bilancio 2018 e -671 milioni rispetto ai dati dell'asestamento 2018).

La **Missione 3** dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che reca i programmi relativi alle politiche di **ordine pubblico e sicurezza**, reca previsioni a legislazione vigente pari a 8.141,3 milioni di euro per il 2019. La manovra incide con interventi di sezione I e II con una lieve riduzione rispetto al BLV, in termini assoluti, pari a circa 38 milioni di euro (-0,5%).

Con riferimento al Programma 3.1 *Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica* (7.8), si segnalano, in sezione II, **rimodulazioni compensative orizzontali** (tra vari esercizi, su uno stesso capitolo di spesa) che comportano per il 2019 una lieve riduzione, per complessivi 55,4 milioni di euro, relativi in particolare a spese per il potenziamento e l'ammodernamento della Polizia di Stato.

Sono in particolare oggetto di rimodulazione le autorizzazioni di spesa pluriennali che insistono sui seguenti capitoli:

- cap. 7456/6: somme derivanti dal riparto del fondo per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali, destinati all'acquisto di automezzi, natanti e aeromobili per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato;
- cap. 7411: somme destinate ad interventi di manutenzione straordinaria e ammodernamento di strutture e impianti.

Quanto al programma 3.3, *Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia* sono invece previsti **rifinanziamenti** di autorizzazioni legislative che determinano un incremento di 23,2 milioni di euro. A tali rifinanziamenti va aggiunto un intervento di **sezione I** (art. 30, comma 7), che prevede l'istituzione di un fondo per le spese di funzionamento connesse alle **assunzioni straordinarie delle forze di polizia** previste dal medesimo articolo del ddl di bilancio, ivi comprese le spese per mense e

buoni pasto, pari a **1 milione di euro per il 2019** e 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Per quanto concerne le politiche di ordine pubblico e sicurezza, si segnala inoltre che disposizioni della sezione I (art. 30) istituiscono un nuovo Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato a nelle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia Penitenziaria), fino a complessive 6.150 unità, nel quinquennio 2019-2023.

Si segnala, inoltre che l'articolo 36 del ddl di bilancio interviene, incrementandone la dotazione finanziaria di 70 milioni di euro dal 2020, sul Fondo appositamente istituito dall'articolo 35 del decreto legge n. 113 del 2018 (c.d. "decreto sicurezza e immigrazione") per l'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

All'esito della manovra, lo stanziamento finale della missione risulta dunque pari a 8.103,5 milioni di euro nel 2019, in lieve aumento rispetto alle previsioni iniziali del 2018 (+4%). Tali risorse assorbono il **33 per cento della spesa complessiva del dicastero**.

La **Missione Soccorso civile** rappresenta il 9,6% del valore della spesa finale complessiva del Ministero. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (2.342,3 milioni di euro), tale missione registra nel complesso una **riduzione di 2,3 milioni di euro nel 2019** per effetto della manovra che riguarda in misura prevalente il Programma 4.2. "*Prevenzione del rischio e soccorso pubblico*" (8.3).

In tale programma si segnalano, in sezione II, **rimodulazioni compensative orizzontali** (tra vari esercizi, su uno stesso capitolo di spesa) che comportano per il 2019 una riduzione per complessivi 25,7 milioni di euro relativi a spese per il potenziamento e l'ammodernamento dei Corpo dei vigili del fuoco.

Sono in particolare oggetto di rimodulazione le autorizzazioni di spesa pluriennali che insistono sui seguenti capitoli:

- cap. 7313: somme derivanti dal riparto del fondo investimenti per la realizzazione di interventi di adeguamento sismico, di nuove opere ed adeguamento di caserme;
- cap. 7325/2: somme derivanti dal riparto del fondo investimenti per la realizzazione di una infrastruttura ICT per la digitalizzazione dei sistemi di controllo, tlc e gestione sistemi di mobilità.

Al contempo, il programma registra un aumento determinato dalla **sezione I** (art. 31), pari a 20,6 milioni di euro per il 2019, determinato dal

previsto **incremento** di 1.500 unità la **dotazione organica** della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei **vigili del fuoco**.

L'articolo 31 del ddl di bilancio dispone un incremento della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per complessive 1.500 unità. L'autorizzazione di spesa per le assunzioni è così determinata: 20,4 milioni, per il 2019, 56,3 milioni, per il 2020; 63,1 milioni, per ciascun anno del triennio 2021-2023; 63,5 milioni per il 2024; 64,2 milioni per il 2025; 64,3 milioni per ciascun anno del triennio 2026-2028; 64,4 milioni per il 2029; 54,6 milioni per il 2030; 64,7 milioni a decorrere dal 2031. Si aggiunge un'autorizzazione di spesa per le spese di funzionamento (inclusi mense e buoni pasti) connesse alle assunzioni straordinarie qui disposte. Sono: 200.000 euro per il 2019; 1 milione a decorrere dal 2020.

Complessivamente, le **previsioni del bilancio integrato** sono pari a **2.340 milioni di euro per il 2019**, in aumento rispetto ai dati del bilancio 2018 (+209 milioni rispetto alla legge di bilancio 2018 e +36 milioni rispetto ai dati dell'assestamento 2018).

Per la restante parte del biennio le previsioni crescono a 2.379 milioni nel 2020 e 2.382 mln nel 2021.

Nel BLV, alla **missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti** (27) – consistente nell'unico programma 5.1 *Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose* (27.2) – è esposta una dotazione pari a 2.673,3 milioni di euro per il 2019, in aumento rispetto alle previsioni 2018, sia iniziali (2.568,2 mln), sia assestate (2.608,8 mln).

Gli stanziamenti della missione 27 sono allocati su 3 Ministeri:

- la maggior parte dei fondi sono allocati sul **Ministero dell'interno** (sul programma "27.2-Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose"), dove risultano iscritti i principali i Fondi nazionali per i servizi di accoglienza;
- una ulteriore quota è iscritta sul **Ministero del lavoro e delle politiche sociali** (sul programma "27.6-Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate");
- una parte, infine, è allocata al **Ministero dell'economia e finanze** (programma "27.7 - Rapporti con le confessioni religiose"), e si riferisce agli stanziamenti delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF in favore delle confessioni religiose.

Nell'ambito degli interventi disposti dalla **sezione I** del disegno di legge di bilancio viene, in particolare, demandato al Ministero dell'interno di

provvedere alla razionalizzazione della **spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione**, tenuto conto della contrazione del fenomeno migratorio, e alla riduzione del costo giornaliero di accoglienza dei migranti. Dalla realizzazione di tali interventi - previa estinzione dei debiti pregressi - è previsto che debbano derivare **risparmi** almeno pari a: **400 milioni** di euro per il **2019**; 550 milioni di euro per il 2020; 650 milioni di euro a decorrere dal 2021 (articolo 57, commi 2-3).

Inoltre, la **sezione II** del disegno di legge di bilancio opera sull'unico programma della missione un **definanziamento** pari a **3,9 milioni** di euro nel **2019**.

Tra le autorizzazioni legislative oggetto di definanziamento si segnalano, in particolare, quelle relative a:

- **Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso**, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali violenti (cap. 2341, che registra una riduzione di 158 mila euro);
- **Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo** (cap. 2352, che registra una riduzione di 3,4 milioni di euro).

Nell'ambito della missione si segnalano, in particolare, i seguenti stanziamenti:

- cap. 2351/2 - Spese per l'attivazione, la locazione e la **gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza** per stranieri e spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri, che vengono ridotti di 400 milioni di euro nel 2019, di 550 milioni nel 2020 e di 650 nel 2021 per effetto degli interventi in sezione I. Il capitolo espone, a legislazione vigente, spese pari a 1.943,6 milioni di euro per il 2019. Gli interventi operati con il ddl di bilancio riducono la dotazione complessiva del capitolo, che risulta pertanto pari a 1.543,6 milioni nel 2019, 1.168,6 nel 2020 e 1.068,6 nel 2021;
- cap. 2352 – **Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo**, che, all'esito dell'intervento di sezione II, reca un'autorizzazione di spesa pari a circa 390 milioni di euro per il 2019, 389 mln per il 2020 e per il 2021;
- cap. 2353 – **Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati**, che espone per il 2019 previsioni pari a circa 150 milioni di euro e a 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Nello stesso programma vengono meno le risorse del Fondo da destinare ai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale (istituito dal D.L. 193/2016) che è stato rifinanziato limitatamente al 2018 per 150 milioni dal D.L. 91/2017 (cap. 2362).

Per quanto concerne le politiche relative al fenomeno migratorio, si ricorda che il D.L. n. 113/2018 (c.d. "decreto sicurezza e immigrazione"), in corso di conversione, interviene sulle disposizioni concernenti il Sistema di protezione per

richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) al fine di riservare i servizi di accoglienza degli enti locali ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, escludendo dalla possibilità di usufruire dei relativi servizi i richiedenti la protezione internazionale, come finora previsto (art. 12). In conseguenza delle modifiche recate allo SPRAR viene ristrutturato l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio, articolato in prima e seconda accoglienza ai sensi del D.Lgs. n. 142 del 2015. Con una disposizione introdotta durante l'esame parlamentare si prevede un monitoraggio sull'andamento dei flussi migratori a fini di progressiva chiusura di strutture di accoglienza emergenziale temporanea (art. 12-bis).

All'esito degli interventi previsti dalla manovra, lo stanziamento finale della missione risulta pertanto pari a **2.268,7 milioni** di euro nel **2019**, facendo registrare una riduzione complessiva di circa 404 milioni (-15%) rispetto al bilancio a legislazione vigente e di 300 milioni rispetto alle previsioni iniziali del bilancio 2018 (-12%).

Conseguentemente, il peso della missione sul bilancio complessivo del Ministero scende al 9,3% rispetto ai dati delle previsioni iniziali 2018 (10,5%).

Le previsioni di spesa della missione scendono a **1.921,8 milioni** di euro nel **2020** e a **1.813,2 milioni** di euro nel **2021**.

La **Missione 1** dello stato di previsione del Ministero, che reca il programma relativo all'**attuazione da parte delle Prefetture - UTG delle missioni del Ministero** sul territorio, non presenta variazioni di rilievo rispetto alle previsioni a legislazione vigente, che risultano pari a 606,4 milioni di euro per il 2019. Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II) risulta infatti di 606,1 milioni, con una lieve riduzione in termini assoluti, pari a 0,3 milioni di euro. Tali risorse assorbono il **2,5 per cento della spesa complessiva del dicastero**.

Infine, la **Missione 6** evidenzia una **riduzione di circa 13 milioni** di euro (-7 %), rispetto alla dotazione a legislazione vigente per il 2019 (193,6 milioni di euro).

La variazione è determinata da interventi di **definanziamento** operati direttamente in **sezione II** che incidono prevalentemente sul programma 6.1. "*Indirizzo politico*" (-13 milioni sul Fondo costituito presso il Ministero a seguito della reiscrizione nel suo stato di previsione dell'ammontare dei residui passivi perenti - cap. 1086).

Le disposizioni recate dalla sezione I della legge di bilancio non hanno effetti finanziari sulla Missione.

Il Ministero si è avvalso della **flessibilità** concessa dalla legge di contabilità (articolo 23, comma 3, lettera a)) per rimodulare le dotazioni finanziarie in senso “**orizzontale**” (ossia tra esercizi finanziari a parità di risorse complessive dell’autorizzazione di spesa), per adeguare gli stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti, come esposto nella tabella che segue per il triennio 2019-2021:

INTERNO Mis/Pro	2019		2020		2021	
	BLV	di cui rimod.	BLV	di cui rimod.	BLV	di cui rimod.
<b>3 Ordine pubblico e sicurezza (7)</b>						
<i>3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)</i>						
DL n. 119/2014 art 8 co 1 punto A ACQUISTO AUTOMEZZI ED EQUIPAGGIAMENTI, NONCHE' INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADATTAMENTO STRUTTURE (Cap-pg: 7456/6)	13	-25	63	25	38	0
LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto E/sexies RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 232/2016 (Cap-pg: 7411/6)	23	-30	128	30	158	0
<b>4 Soccorso civile (8)</b>						
<i>4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)</i>						
LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto B/quinquies RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 232/2016 (Cap-pg: 7325/2)	1,5	-5,5	10,6	5,5	2,4	0
LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto E/sexies RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 232/2016 (Cap-pg: 7313/2 – 7313/3)	7,4	-11,7	19,2	3,5	20,7	-
LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto H/quinquies RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 232/2016 (Cap-pg: 7313/1)	1,5	-8,5	12	0	15	0

Fonte: ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 – Tomo III, pagg. 350-351)

Il Ministero ha inoltre esercitato la facoltà di **reiscrizione** nella **competenza degli esercizi finanziari successivi** delle **somme stanziare**

annualmente nel bilancio dello Stato **non impegnate** alla chiusura dell'esercizio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, per un totale di **6 milioni** di euro, come espone la tabella seguente. Tale facoltà riguarda le **autorizzazioni pluriennali** di spesa in **conto capitale non permanenti** (art. 30, co. 2, della legge di contabilità).

(importi in milioni di euro)

INTERNO Mis/Pro	Somme non impegnate	Reiscrizioni		
		2019	2020	2021
<b>3. Ordine pubblico e sicurezza (7)</b>				
<i>3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)</i>				
LB n. 232/2016 art i co 140 punto H/quinquies RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 232/2016 (Cap-pg: 7411/4)	6	6		

Fonte: ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 – Tomo III, pag. 401)

## ***2.2. Stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di interesse della Commissione***

Per quanto riguarda le competenze della I Commissione assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2)**.

Viene, in primo luogo, in evidenza la **Missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri**, il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale<sup>8</sup>.

La **Missione** reca uno **stanziamento** complessivo per il **2019** a legislazione vigente di **2.239,2 milioni di euro**.

A partire dal 2017 la missione n. 1 si articola in due programmi:

- il **programma 1.1** relativo agli **Organi costituzionali**;
- il **programma 1.3** relativo alla **Presidenza del Consiglio dei ministri**.

<sup>8</sup> Diversamente da quanto avviene per la maggior parte delle altre missioni, che comunemente hanno carattere interministeriale, gli stanziamenti destinati alla missione compaiono esclusivamente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (missione 17).

Nella tabella di seguito riportata sono riassunti i dati relativi all'andamento della missione e dei programmi ad essa riferibili.

(valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE								
	Missione/Programma	2018		2019				
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II	DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
					Variazioni a.23 c. 3 lett b)			
17	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	2.221,9	2.262,8	2.239,2	-0,2	2.239	40	2.279
17.1	Organi costituzionali (1.1)	1.742,2	1.742,2	1.742,2	-	1.742,2	-	1.742,2
17.2	Presidenza del Consiglio dei ministri (1.3)	479,6	520,6	497	-0,2	496,8	40	536,8

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, tale missione registra un **incremento di circa 40 milioni di euro**, che riguarda il programma 17.2 *Presidenza del Consiglio dei ministri*.

#### *Organi costituzionali*

Le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al **programma 17.1**, sono **pari a 1.742,2 milioni** di euro per il 2019 e si mantengono costanti per il 2020 e 2021. La I e la II sezione del disegno di legge bilancio non apportano alcuna modifica alle previsioni a legislazione vigente, determinate sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate e del monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel tempo.

Per quanto riguarda gli stanziamenti destinati alle spese della Presidenza della Repubblica (cap. 2101), del Senato della Repubblica (cap. 2103), della Camera dei deputati (cap. 2104) e della Corte costituzionale (cap. 2105) e del CNEL (cap. 2178) nel 2019 non registrano variazioni rispetto alle previsioni per l'esercizio 2018.

#### *Presidenza del Consiglio dei ministri*

All'interno del programma 17.2 sono ricompresi i trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consigli dei Ministri, anche per le celebrazioni ed eventi a carattere nazionale e per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate. Sono compresi altresì gli interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e il

trasferimento dell'8 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per la quota dello Stato, al fine di finanziare interventi di carattere straordinario.

Le previsioni del **disegno di legge di bilancio a legislazione vigente** riferite al **programma 17.2**, sono **pari a 497 milioni** di euro per il 2019. Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 501,8 milioni di euro nel 2020 e a 461,8 milioni di euro nel 2021.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, il programma registra nel 2019 un **incremento di 40 mln di euro**, collegato ai seguenti interventi di **sezione I**:

- istituzione di una struttura di missione temporanea per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati ("InvestItalia"), per la quale è autorizzata la spesa di **25 milioni** di euro a decorrere dal 2019 (articolo 18);
- rifinanziamento del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, incrementando di **5 milioni** di euro le risorse stanziare per l'anno 2019 e per l'anno 2020 (da 5 a 10 milioni per il 2019 e da 10 a 15 milioni per il 2020), ed assegnando 15 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 76);
- finanziamento del Fondo nazionale per la montagna (cap.7469) per un importo di **10 milioni** per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (articolo 77).

Per gli anni successivi l'incremento risulta pari a 40 mln nel 2020 e 50 nel 2021.

All'interno del programma, le previsioni di competenza a legislazione vigente, destinate alle **spese della Presidenza del Consiglio dei ministri**, ammontano complessivamente a **333,3 milioni di euro** per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 (cap. 2120). La I e la II sezione del DLB non apportano modifiche alle previsioni a legislazione vigente, che non registrano per il 2019 scostamenti significativi rispetto alle previsioni di bilancio e assestate 2018.

#### *Altri capitoli di spesa nello stato di previsione del MEF*

Gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziare nell'ambito del programma 1.3, ma sono

ripartiti nell'ambito dello stato di previsione del MEF in **ulteriori programmi di spesa** in ragione delle **diverse missioni** perseguite con gli stanziamenti.

In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza di interesse della I Commissione, si ricordano:

- gli stanziamenti dedicati al programma 16.1 **Rapporti con le confessioni religiose** (27.7), le cui previsioni di competenza a legislazione vigente ammontano a **1.088,4 milioni di euro** per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, senza scostamenti rispetto all'esercizio 2018<sup>9</sup>;
- alcuni stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione 14, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) al programma: *14.1. Protezione sociale per particolari categorie* (24.5), nel cui ambito si collocano due azioni di interesse:
  - **Promozione e garanzia delle pari opportunità**, rappresentata dal cap. 2108 relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cd. **Fondo pari opportunità**<sup>10</sup>), le cui previsioni di spesa nel BLV risultano pari a 64,1 milioni per il 2019, 59,1 mln per il 2020 e 59,1 nel 2021. Rispetto a tali stanziamenti, la sezione II del bilancio opera un definanziamento di 1,75 milioni di euro nel 2019, nonché di 1,78 mln nel 2020 e 1,79 nel 2021.  
Le previsioni del **bilancio integrato** sono pertanto pari a **62,3 milioni di euro per il 2019**, in diminuzione rispetto ai dati previsionali del bilancio 2018 (-10%). Le previsioni di spesa per il resto del triennio risultano pari a 57,3 milioni per ciascun anno del biennio 2020-2021.

- **Tutela delle minoranze linguistiche**, nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211 In particolare, le previsioni di competenza a legislazione vigente per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (cap. 5211) risultano nel 2019 pari a circa 948 mila euro, mentre le spese connesse agli interventi (cap. 5210) sono previste pari a 2,2 milioni di euro. La sezione II del bilancio opera un **definanziamento** di entrambi i capitoli per ciascun anno, complessivamente pari a 85 mila euro nel 2019, 94 mila euro nel 2020 e nel 2021.

<sup>9</sup> Si tratta dei trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef.

<sup>10</sup> Fino al bilancio 2016, tale capitolo era allocato nell'ambito di un autonomo programma *Promozione e garanzia delle pari opportunità* (24.8), nello stato di previsione del MEF, ed esposto in Tabella C.

Con riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del MEF.

Nell'ambito della missione *Ordine pubblico e sicurezza* (7), programma *Sicurezza democratica* (7.4) si segnalano il capitolo 1670, relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del **sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica**<sup>11</sup>

Tale capitolo a BLV espone una previsione di competenza di circa **740 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021** (in aumento rispetto alle previsioni iniziali e assestate del 2018, pari a 679,4 mln di euro). Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni.

Nell'ambito del programma 22.3 *Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni* (32.4), all'interno della Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, si segnalano le previsioni di competenza destinate a:

- la **Autorità nazionale anticorruzione** e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.); il capitolo 2116 espone previsioni di competenza nel BLV, pari a 4,27 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Le sezioni del DLB non apportano alcuna variazione a tali previsioni;
- la **Scuola nazionale della amministrazione - SNA** (cap. 5217) che, nel bilancio a legislazione vigente, ammonta a 14,22 milioni di euro per il 2019, 13,72 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La sezione II del bilancio propone un **definanziamento** del capitolo di circa 87 mila euro nel 2019, 80 mila nel 2020 e 81 mila nel 2021. Pertanto le previsioni del **bilancio integrato** risultano pari a circa **14,1 milioni nel 2019**, 13,6 nel 2020 e nel 2021;
- l'**Istituto nazionale di statistica** (cap. 1680), pari nel BLV a 231,9 milioni di euro per il 2019. Le sezioni del DLB non apportano alcuna variazione a tali previsioni;

---

<sup>11</sup> L. 3 agosto 2007, n. 124, *Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*. Ai sensi della norma citata, il Presidente del Consiglio di ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, dell'AISE e dell'AISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento iscritto in bilancio.

- l'**Agenzia per l'Italia digitale** (cap. 1707), che ammontano nel bilancio a legislazione vigente a **9,6 mln di euro per ciascun anno del triennio**. Le sezioni del DLB non apportano alcuna variazione a tali previsioni<sup>12</sup>.

Nel programma 1.10 *Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)* si segnala il capitolo 2160 relativo ai trasferimenti alla **Corte dei conti** (cap. 2160), che espone a BLV una previsione di competenza di **305,7 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021** (in aumento rispetto ai dati del bilancio 2018 di circa 40 milioni). Tali previsioni non subiscono modifiche per effetto del DLB.

---

<sup>12</sup> Si ricorda in proposito che il decreto legislativo n. 179 del 2016 ha previsto (art. 63) che il Presidente del Consiglio dei ministri possa nominare, per un periodo non superiore a tre anni, con proprio decreto, un **Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale**. Successivamente la legge di bilancio 2017 ha assegnato al Commissario 11 milioni di euro per l'anno 2017 (nonché fino a ulteriori 9 milioni di euro a valere sui Fondi sviluppo e coesione del periodo 2014-2020) e 20 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione delle azioni e delle iniziative, nonché dei progetti connessi e strumentali all'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale e dell'Agenda digitale italiana. Nel bilancio 2018, il capitolo 1709 (istituito nel 2017) esponeva previsioni di spesa per il supporto funzionale ed organizzativo delle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, le cui risorse ammontavano a 18 milioni.